



COMUNE DI VALDOBBIADENE (Provincia di Treviso)

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO, BONIFICA, PULIZIA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ POST INCIDENTE SULLE STRADE DEL COMUNE DI VALDOBBIADENE

Disciplinare tecnico prestazionale per espletamento procedura negoziata

Art. 1. - Oggetto

Il Comune di Valdobbiadene, in esecuzione della determinazione n. ____ del _____, intende affidare in concessione, ai sensi degli artt. 164 e 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata, il servizio di sgombero, bonifica, pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità della sede stradale di propria competenza interessate da incidenti.

In particolare, gli incidenti stradali che provocano la presenza di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica, devono essere eliminati prima della riapertura al traffico e devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

Pertanto, al fine di garantire la sicurezza sulle strade nonché ai fini della tutela dell'ambiente, questa Amministrazione comunale intende individuare un soggetto idoneo e qualificato al quale concedere detto servizio per anni 4 (quattro), in osservanza dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, nel rispetto delle disposizioni attuative di cui agli artt. 164 e 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 2. - Descrizione del servizio oggetto del contratto

Il servizio oggetto di concessione comprende:

- a) **"interventi standard"**, il ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
- b) **"interventi senza individuazione del veicolo responsabile"**, gli interventi standard eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative;
- c) **"interventi perdita di carico"**, l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita



COMUNE DI VALDOBBIADENE (Provincia di Treviso)

di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti, oppure da semplici perdite di carico e/o imbrattamento del piano viabile da parte dei veicoli circolanti;

- d) **“interventi rilevanti”**, l'attività strumentale alla sicurezza stradale e alla salvaguardia ambientale, svolta a seguito di incidenti stradali di particolare gravità, che vedano coinvolti veicoli trasportanti merci pericolose, o comunque comportanti problematiche di complessa risoluzione.

Art. 3. - Costi del servizio

Il servizio in oggetto non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune di Valdobbiadene e dei cittadini.

In ragione dell'assenza di oneri economici in capo alla Pubblica Amministrazione, il corrispettivo del servizio sarà costituito “unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”.

Il soggetto affidatario della concessione del servizio riceverà delega da parte del Comune ad intraprendere ogni azione di risarcimento danni nei confronti dei responsabili, provvedendo a denunciare il sinistro alle Compagnie assicurative interessate, a trattarne direttamente la liquidazione e ad incassare gli indennizzi, corrisposti per le attività di ripristino dell'area coinvolta dal sinistro.

Nei casi in cui non sia possibile l'individuazione del responsabile, i costi del servizio resteranno ad esclusivo carico del soggetto affidatario.

Art. 4. - Luoghi di esecuzione del servizio

Gli interventi di ripristino di cui trattasi dovranno essere effettuati su tutte le strade comunali, le vicinali di uso pubblico e la viabilità minore, come classificate nel documento consultabile e/o scaricabile al seguente link:

https://drive.google.com/drive/folders/0B1qMm_jl_01WeHJGaEY3T1pmT0E?usp=sharing

Art. 5. - Durata del servizio

Il servizio avrà una durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Alla scadenza del quadriennio, l'affidatario dovrà garantire per la durata massima di sei mesi la continuità del servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario individuato a seguito dell'espletamento di apposita procedura per un nuovo affidamento.

Art. 6. - Modalità di intervento

Gli interventi di cui trattasi potranno essere richiesti dalla Polizia locale ovvero dal personale dipendente del Comune, attraverso comunicazione telefonica ad un numero verde che il concessionario avrà messo a disposizione prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto.



COMUNE DI VALDOBBIADENE (Provincia di Treviso)

Le prestazioni inerenti alla concessione del servizio che si intende affidare dovranno essere svolte nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, eseguendo il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

La stazione appaltante, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del *servizio di ripristino* nel rispetto delle leggi vigenti.

Il concessionario del servizio deve disporre di un presidio, attivo con telefonata ad un numero verde, in servizio h 24 per ogni giorno di durata del contratto, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale.

Il personale impiegato dall'affidatario dovrà aver ricevuto preventiva specifica formazione, in particolare in materia di sicurezza, per gli interventi operativi in situazioni di traffico, tecniche e modalità operative di pulitura, aspirazione di liquidi inquinanti e detriti solidi, trasporto degli stessi e conferimento alle strutture autorizzate per il trattamento a norma di legge, spegnimento e trattamento degli incendi relativi ai veicoli o alle pertinenze stradali, importanza dello sgombero tempestivo della piattaforma stradale ai fini del ripristino della circolazione.

L'affidatario dovrà gestire i propri interventi, predisponendo la necessaria segnaletica di cantiere come previsto dal vigente Codice della Strada, del relativo Regolamento di Esecuzione e del D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico Segnaletica Temporanea", utilizzando veicoli allestiti per fronteggiare le varie casistiche operative. Tali mezzi, debitamente omologati, dovranno essere conformi alle normative vigenti e possedere gli accorgimenti strutturali e le dotazioni tecniche necessarie allo svolgimento del servizio.

E' esclusa ogni responsabilità del Comune per eventuali danni verificatisi durante le operazioni di bonifica.

In caso di necessità, il personale del Comune potrà assumere la direzione dell'intervento, coordinare i movimenti dei mezzi e/o documentare le fasi delle operazioni.

Le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità di cui alla presente concessione devono avvenire mediante:

- predisposizione di tutta la necessaria segnaletica di cantiere, evidenziando le situazioni di pericolo per gli utenti della strada;
- "*pulitura*" del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, recupero dei detriti solidi, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi;
- lavaggio della pavimentazione con tensioattivi ecologici e/o disagregatori della catena molecolare degli idrocarburi;
- aspirazione dell'emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale;



COMUNE DI VALDOBBIADENE (Provincia di Treviso)

- **pulizia e sgombero dal piano viabile di eventuali elementi costituenti la segnaletica verticale, e/o dispositivi di ritenuta, alberature ed ogni altro oggetto che, a seguito del sinistro, si fosse riversato sulla strada;**
- **rimozione della segnaletica di cantiere.**

Le strutture operative deputate alla realizzazione degli *interventi di ripristino post incidente* sono da considerarsi produttori di rifiuti e come tali soggetti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei rifiuti.

E' data facoltà alle strutture operative di cui sopra di avvalersi del regime previsto dall'art. 266, comma 4, del citato D.Lgs. 152/2006 in cui si stabilisce che *"I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o di assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività"*.

Il concessionario si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Disciplinare tecnico prestazionale nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.

Secondo quanto previsto dall'art. 21 c. 2, 43 c. 6 del Codice della Strada, dall' art. 37 del relativo Regolamento, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 9.6.1995 e s.m.i..

In caso di intervento a seguito incidente privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà addebitato all'Amministrazione comunale, alle Compagnie di assicurazione, oppure al cittadino.

Tempi di intervento

I tempi di intervento saranno quelli indicati in sede di offerta tecnica dal concessionario.

I tempi di intervento decorrono dalla richiesta effettuata al numero verde di cui al comma 4 del presente articolo.

Servizio di rimozione veicoli

Il servizio di rimozione di veicoli in evidente stato di abbandono dovrà essere garantito dal concessionario mediante operatori economici ad esso collegati, denominati "Centri di raccolta e demolizione", del cui operato il concessionario assumerà la piena ed incondizionata responsabilità nei confronti della Comune di Valdobbiadene.

Gli interventi potranno essere richiesti dall'ufficio di Polizia locale del Comune di Valdobbiadene, o dal personale della viabilità dipendente del Comune di Valdobbiadene mediante comunicazione telefonica al "Centro di raccolta e demolizione", confermata a mezzo pec, fax o e-mail.

Inoltre:

- a) la rimozione avverrà, di norma, entro i primi due giorni lavorativi successivi alla data della richiesta, inoltrata a mezzo pec, fax o e-mail;
- b) le cause di impossibilità a intervenire sono costituite soltanto da quelle non imputabili al concessionario e devono essere prontamente comunicate, per iscritto, al Comando di Polizia locale;
- c) l'esecuzione del servizio resterà sospesa esclusivamente per la durata della causa ostativa; cessata l'impossibilità, il servizio dovrà essere eseguito nei termini previsti.



COMUNE DI VALDOBBIADENE (Provincia di Treviso)

d) Al Comune di Valdobbiadene spetta il coordinamento e il controllo del servizio affidato al concessionario: la stessa si riserva, pertanto, di effettuare specifiche verifiche sullo svolgimento del servizio.

e) a tal fine i Centri debbono consentire in ogni momento, al personale del Comune appositamente incaricato, l'accesso ai depositi, nonché esibire la documentazione necessaria per il controllo della regolarità di esecuzione del servizio.

In merito ai requisiti dei "Centri di raccolta e demolizione", si precisa quanto segue:

1. il servizio rimozione verrà svolto dai "Centri di raccolta e demolizione" selezionati direttamente dal concessionario. Gli operatori economici selezionati dovranno essere in possesso di tutti i titoli autorizzativi prescritti dalla L. n. 122 del 05.02.1992, dal D. Lgs. n. 209 del 24.06.2003, dal D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006, dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché da ogni altra normativa applicabile in ragione del servizio affidato;
2. i "Centri di raccolta e di demolizione" di cui il concessionario si avvale debbono essere forniti dei necessari requisiti soggettivi dettati dall'art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dettati dall'art.83 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. Il possesso dei requisiti di cui al citato art. 80 dovrà essere verificato dal concessionario nei modi e termini previsti dal medesimo decreto legislativo;
3. il concessionario resta in ogni caso l'unico responsabile della corretta esecuzione del servizio nei confronti dell'Amministrazione comunale, per le prestazioni fornite dai "Centri di raccolta e demolizione";
4. i "Centri di raccolta e demolizione" di cui il concessionario si avvale devono mettere a disposizione veicoli appositamente attrezzati per le operazioni di rimozione di qualunque tipo di mezzo, in numero idoneo a far fronte tempestivamente a tutte le esigenze di servizio;
5. i mezzi con i quali sarà svolto il servizio devono possedere tutte le prescritte omologazioni del competente Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C.; dovranno, inoltre, essere dotati di dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante, in perfetta efficienza, nonché di tutte le attrezzature idonee a rimuovere prontamente i veicoli;
6. i "Centri di raccolta e demolizione" di cui il concessionario si avvale devono, inoltre:
 - adeguare a loro cura e spese i carri alle eventuali nuove e/o diverse prescrizioni che dovessero intervenire durante l'arco temporale di validità del presente atto;
 - mettere a disposizione apposite aree di deposito attrezzate e che siano in regola con la vigente normativa in materia;
 - assicurare, con idonea polizza per la Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.V.T.) e per le Responsabilità Civili Diverse (R.C.D.) da esibire all'Amministrazione comunale a semplice richiesta, i mezzi e le aree di deposito utilizzati per lo svolgimento del servizio, per danni causati a veicoli, a cose o a persone durante le operazioni di rimozione e trasporto, ovvero all'interno dei "Centri di raccolta e demolizione";
 - effettuare, su segnalazione dell'ufficio di Polizia locale, senza onere per l'Amministrazione, il recupero di eventuali carcasse di mezzi non espressamente contemplate nel D.Lgs. n. 209 del 24.06.2003 (velocipedi, carretti, ecc.);
7. il concessionario ha l'obbligo di informare preventivamente circa eventuali variazioni rispetto alle aree di deposito utilizzate dai Centri e indicate nell'atto di attivazione del servizio;
8. il concessionario si impegna a fornire all'ufficio di Polizia locale l'elenco dei Centri selezionati, la loro localizzazione, nonché le coordinate telefoniche del telefono fisso, del fax ed eventuale e-mail, nonché dei cellulari di servizio, per le comunicazioni;



COMUNE DI VALDOBBIADENE (Provincia di Treviso)

9. nel caso di richiesta telefonica da parte dei soggetti in precedenza indicati, deve seguire, nel più breve tempo possibile, specifica richiesta scritta da parte del Comune, da inviare a mezzo fax o e-mail al Centro interessato. Dalla ricezione di tale richiesta cominceranno a decorrere i due giorni previsti per la rimozione;
10. saranno programmati incontri periodici per fare il punto della situazione, e per analizzare il complesso delle attività svolte dagli operatori dei Centri convenzionati, allo scopo di verificare l'attività svolta e per poter introdurre eventuali miglioramenti.

L'attività di rimozione dei veicoli in evidente stato di abbandono deve avvenire oltre che in tempi rapidi, preferibilmente in orari tali da non ostacolare il regolare flusso del traffico.

Prima di rimuovere il mezzo rinvenuto in evidente stato di abbandono, il personale della Polizia locale redigerà un verbale dello stato d'uso e di conservazione dello stesso, nonché delle eventuali parti mancanti, previo accertamento che il veicolo non sia interessato da un procedimento penale e/o denuncia di furto.

Le procedure da applicarsi dovranno essere quelle previste dall'art. 1 comma 1, D. M. 460/1999.

Di ogni operazione di rimozione e affidamento del veicolo ai Centri, il personale dell'ufficio Polizia locale deve rilasciare copia del verbale in precedenza menzionato, che deve essere sottoscritto anche dall'operatore del Centro affidatario addetto al carro rimotore, che provvederà anche ad effettuare rilievo fotografico del veicolo rimosso.

Il veicolo rimosso è trasportato e custodito all'interno dei depositi del Centro affidatario fino al momento della sua demolizione, ovvero fino al momento della sua eventuale restituzione all'avente diritto che ne abbia fatto richiesta. Se il proprietario del veicolo rimosso in evidente stato di abbandono ne reclami la restituzione nei termini consentiti, questa è effettuata dal Centro affidatario del servizio senza nulla a pretendersi per i servizi di rimozione, trasporto, custodia e sosta.

Tale servizio di rimozione sarà effettuato dal concessionario senza esborso alcuno per il Comune e per i cittadini.

Il profitto per il concessionario o per i "Centri di raccolta e demolizione" consisterà nel recupero del materiale risultante dalla eventuale demolizione degli stessi.

Il concessionario:

- si assume tutte le responsabilità verso i proprietari o i terzi derivanti dalle operazioni di rimozione, trasporto, conferimento ai "Centri di raccolta e demolizione" ed eventuale destrutturazione dei veicoli abbandonati.
- garantisce di essere in possesso delle certificazioni di conformità agli standard UNI EN ISO 9001/2008 e UNI EN ISO 14001/2004 e deve conservarli per tutta la durata della Concessione.
- è sottoposto a tutti gli obblighi verso il personale operante in osservanza alle normative vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e si assume tutti i relativi oneri.
- deve osservare le norme per la tutela della privacy dei soggetti coinvolti nelle operazioni, nonché assumersi ogni responsabilità in merito all'utilizzo delle informazioni assunte in ragione del servizio svolto secondo quanto previsto dalla vigente normativa (D. Lgs. n. 196/2003, mediante apposita dichiarazione di impegno sottoscritta dal Responsabile legale).



COMUNE DI VALDOBBIADENE (Provincia di Treviso)

Il servizio di rimozione, trasporto, conferimento a un "Centro di raccolta e demolizione", destrutturazione dei veicoli o carcasse abbandonati o consegna all'avente diritto, sarà effettuato dal concessionario senza alcun onere per l'Amministrazione comunale e i proprietari e/o obbligati.

L'unica remunerazione consisterà nel recupero del materiale risultante dalla eventuale demolizione degli stessi.

Art. 7. - Caratteristiche dei veicoli in dotazione alle strutture operative

I "van polifunzionali" e i "top truck polifunzionali", **o veicoli equivalenti**, appositamente progettati e costruiti in base alle specifiche esigenze operative, che verranno inseriti sulla rete stradale a più elevata operatività - destinati, in entrambe le tipologie, all'esecuzione dei servizi di cui alla presente concessione, devono espressamente possedere le caratteristiche e gli accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di sicurezza per persone e cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità del Comune.

Il concessionario si impegna a far dotare - entro 30 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione - tutte le strutture operative deputate alla realizzazione degli *interventi di ripristino post incidente* di almeno un "van polifunzionale", **o veicoli equivalente**, attrezzato per gli *"interventi standard obbligatori"* per il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione.

Detti "van polifunzionali", **o veicoli equivalenti**, sono equipaggiati con speciali attrezzature tra cui:

- kit operativi finalizzati a rendere più veloce possibile l'intervento di "pulitura" dell'area;
- apparecchiature professionali a elevato potere aspirante;
- idropulitrice con lancia a pressione di soluzione di acqua e tensioattivo ecologico e/o "disgregatore molecolare" ecocompatibile;
- sistema di illuminazione del teatro operativo
- segnali stradali necessari al presegnalamento della zona stradale interessata dall'evento (incidente, perdita di carico, ecc.).

Gli attuali "van polifunzionali", **o veicoli equivalente**, saranno progressivamente affiancati da un altro veicolo speciale, denominato "top truck polifunzionale", **o veicoli equivalente**, costruito su specifiche indicazioni del concessionario, soprattutto per le esigenze di esercizio autostradale, allo scopo di garantire la massima efficienza ed efficacia degli interventi, con ulteriore riduzione dei tempi operativi. Tali veicoli saranno impiegati anche sulla rete stradale a elevata operatività.

Il "top truck polifunzionale", **o veicoli equivalente**, oltre alle apparecchiature di dotazione del "van polifunzionale", è equipaggiato anche con kit di intervento per materiali e sostanze pericolose (sacca ADR), martello pneumatico, sistema di *"pulitura"* e sanificazione batteriologica e chimica, ecc.

Le strutture operative deputate alla realizzazione degli *interventi di ripristino post incidente* debbono essere in grado di asportare e far "trattare" dalle strutture autorizzate, secondo le previsioni di Legge, oli, idrocarburi e in genere ogni detrito/materiale, eliminando così il rischio di inquinamento ambientale. Tutti i mezzi impiegati dalle strutture operative deputate alla realizzazione degli *interventi di ripristino post incidente*, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa di Legge, devono essere uniformemente colorati e recare sugli sportelli il logo del Comune, se lo stesso fornirà i relativi adesivi.



COMUNE DI VALDOBBIADENE (Provincia di Treviso)

Ai fini di sicurezza e di efficienza/efficacia operativa, detti “veicoli polifunzionali” dispongono anche di sistema di illuminazione del teatro dell'intervento, da attivare di notte o in caso di scarsa visibilità.

Art. 8. - Mappatura delle strutture operative e pianificazione incontri periodici

Il concessionario deve fornire al Comune la mappatura delle strutture operative deputate alla realizzazione degli *interventi di ripristino post incidente*.

Detta mappatura avrà anche lo scopo di creare il software per la gestione dell'attribuzione degli interventi alle strutture operative medesime presenti sul territorio.

Il concessionario dovrà indicare l'ufficio e/o il responsabile competente alla gestione del servizio. L'ufficio e/o il responsabile gestiranno i rapporti organizzativi con il Comune, intendendosi come tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: richieste particolari del Comune o degli Organi di polizia competenti allo svolgimento di taluni servizi; chiarimenti su eventuali disservizi nei rapporti con la Centrale operativa.

Le Parti ritengono, inoltre, opportuno concordare la programmazione di incontri periodici per fare il punto della situazione, con l'analisi del complesso delle attività, allo scopo di verificare qualità e quantità degli interventi, per poter introdurre eventuali miglioramenti o per attivare altri servizi di reciproco interesse.

Art. 9. - Accesso alle informazioni riguardanti i sinistri

Il Comune avrà cura di consentire al concessionario l'acquisizione dei dati necessari per attivare la pratica di richiesta danni nei confronti delle Compagnie assicurative coinvolte nei sinistri.

A tal fine il Comune potrà formulare all'organo di Polizia intervenuto, richiesta dei dati non sensibili, riguardanti l'evento ed i veicoli interessati.

Tali dati saranno trasmessi o consegnati al soggetto affidatario del servizio, che si impegna a trattarli nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al solo scopo di avviare le procedure di rimborso delle spese sostenute per gli interventi di ripristino.

Art. 10. - Delega ad operare per conto del Comune

Il Comune di Valdobbiadene - in qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale danneggiata dall'incidente – conferirà al concessionario, all'atto della stipula del relativo contratto, specifica delega ad intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., a denunciare alla Compagnia di assicurazione il sinistro, a trattarne la liquidazione.

Art. 11. - Subappalto



COMUNE DI VALDOBBIADENE (Provincia di Treviso)

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 174 c. 2 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate.

Art. 12. - Obblighi verso il personale dipendente

Il concessionario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

Il Concessionario dovrà provvedere alla formazione del personale mediante apposite sessioni mirate all'attività di:

- ripristino della viabilità con "*pulitura*" dell'area tramite aspirazione dei liquidi inquinanti "sversati", recupero dei detriti, loro trasporto e conferimento alle strutture autorizzate per il trattamento a norma di Legge;
- spegnimento e trattamento degli incendi (rischio medio) relativi ai veicoli o alle pertinenze stradali.

La formazione, in particolare, dovrà riguardare:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico e apposizione della segnaletica di cantiere;
- tecniche e modalità di intervento per la "*pulitura*" dell'area interessata dall'incidente, con aspirazione/asportazione dalla sede stradale di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante e detrito solido;
- importanza, ai fini della sicurezza della circolazione, dello sgombero tempestivo della piattaforma stradale.

Art. 13. - Responsabilità e assicurazione

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il concessionario del servizio dichiara espressamente, in sede di partecipazione alla procedura negoziata di cui trattasi, di sollevare il Comune di Valdobbiadene da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente, sia nelle fasi di esecuzione dell'intervento, sia nel periodo successivo, in caso di eventuale permanenza sulla piattaforma stradale di particelle residue di liquidi inquinanti (olio, carburante, liquido di raffreddamento, ecc.) o di detriti solidi, non biodegradabili, dispersi (vetri, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.).

Art. 14. - Risoluzione del contratto e recesso



COMUNE DI VALDOBBIADENE (Provincia di Treviso)

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta presentata in sede di gara e nel contratto (art. 1456 c.c.);
- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal concedente mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune dichiara al concessionario del servizio, a mezzo lettera raccomandata A/R, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo il risarcimento di maggiori danni. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il conceditore del servizio è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, nonché le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Art. 15. - Controllo e mantenimento dei requisiti

Per tutta la durata della concessione e dell'affidamento del servizio di ripristino di cui trattasi, l'impresa affidataria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento; a tal fine l'Amministrazione potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Art. 16. - Penali

Il Comune procederà all'applicazione di penali, a carico del concessionario, in funzione delle infrazioni riscontrate direttamente e con riferimento ai seguenti casi di disservizio:

- ritardo sui tempi previsti superiori a 25 minuti rispetto ai tempi di intervento offerti e/o mancata o falsa comunicazione dell'orario di arrivo sul posto e/o mancata o insufficiente apposizione della segnaletica stradale sul tratto di strada interessato dall'evento (incidente, perdita di carico, ecc.);
- alla prima infrazione, applicazione della penale pari ad Euro 1.000,00;



COMUNE DI VALDOBBIADENE (Provincia di Treviso)

- al ripetersi dell'infrazione nell'ambito del successivo mese, penale di Euro 2.000,00;
- qualora l'infrazione dovesse verificarsi anche nel trimestre successivo, penale di € 5.000,00;
- qualora si dovesse verificare un ulteriore ritardo rispetto alle predette scadenze temporali, questa Amministrazione comunale procederà alla risoluzione del contratto in danno.

La decorrenza del termine di 10 giorni dalla notifica dell'infrazione contestata dal Comune al concessionario (a mezzo di lettera raccomandata a.r.) rappresenta il presupposto per l'applicazione della penale.

Il concessionario avrà 10 giorni lavorativi di tempo dal momento della comunicazione della sanzione per trasmettere per iscritto le proprie osservazioni al Comune.

Gli importi dovranno essere versati al Comune entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica.

Il Comune potrà intimare direttamente al concessionario l'esclusione definitiva di una struttura operativa deputata alla realizzazione degli *interventi di ripristino post incidente* nei seguenti casi:

- su base trimestrale, per un numero di violazioni, di medesima natura, maggiore di tre;
- su base semestrale, per un numero di violazioni, di diversa natura, maggiore di cinque;
- qualora sia stata ripetutamente accertata e notificata un'infrazione che configuri grave irregolarità nello svolgimento del servizio.

Il Comune riterrà il concessionario responsabile della corretta e puntuale esecuzione degli **“Interventi di base per la sicurezza della circolazione”** eseguiti dalle strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente.

Art. 17. - Accesso alla documentazione relativa all'intervento

Ai fini della massima trasparenza all'attività svolta, il concessionario accorderà al Comune, agli Organi di polizia e alle Compagnie di assicurazione, la possibilità di consultazione della propria “banca dati”, contenente tutta la documentazione disponibile, con accesso protetto da procedura di *login e password*, che prevede altresì una diversa selezione dei dati in base alle differenti tipologie di utenti (*profilo utente*), per visualizzare le seguenti informazioni:

- l'elenco dettagliato degli interventi richiesti ed eseguiti, suddiviso per:
 1. **incidenti per i quali sia stato possibile rilevare la targa dei veicoli coinvolti**, il cui costo sia stato richiesto, con l'emissione di fattura proforma, alle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA);
 2. **eventi privi di individuazione del responsabile**, il cui costo rimarrà a totale carico del concessionario;
- per i casi più gravi: specifiche relazioni, elaborate dalla competente struttura aziendale o consulenti tecnici, sulla situazione e sugli interventi eseguiti.

Art. 18. - Foro competente

Per qualsiasi controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente il Foro di Treviso.

Valdobbiadene, _____



COMUNE DI VALDOBBIADENE
(Provincia di Treviso)

Il Responsabile del servizio
(Maddalosso arch. Giovanna Carla)

Riproduzione informatica di un documento firmato digitalmente e conservato nei nostri archivi